

TRIBUNALE DI FROSINONE

In funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 Cod. Proc. Civ.

con contestuale istanza di notificazione ai sensi

dell'art. 151 Cod. Proc. Civ.

Per la Signora **Elisa SCAPPATICCI**, nata ad Atina (FR), il 31 marzo 1983, (Cod. Fisc. SCPLSE83C71A486G), residente in Santopadre (FR), Via Tommelle n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Grimaldi (Cod. Fisc.: GRMLNU81B42C034P; fax n. 06-3265123; pec: luanagrimaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santopadre (FR), Via San Rocco n. 4, giusta delega in calce al presente atto;

ricorrente

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, Cod. Fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

convenuto

e contro l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio XI Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Frosinone (FR), Viale Olimpia nn. 14/16, Cod. Fisc. 80009750607, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

convenuto

nonché contro:

- la Signora Annarita Cinelli, posizionata al n. 148, con un punteggio di 17,15 per la graduatoria di Assistente amministrativo;



- il Signor Antonio Di Stasio, posizionato al n. 137, con un punteggio di 17,15 per la graduatoria di Assistente tecnico;

- la Signora Ubaldina Pagnani, posizionata al n. 104, con un punteggio di 16,88, per la graduatoria di Collaboratore scolastico, che verrebbero tutti, in caso di accoglimento del presente ricorso e di attribuzione alla ricorrente del punteggio ivi richiesto, scavalcati nelle rispettive graduatorie e, comunque, contro tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 Cod. Proc. Civ..

convenuti

**nel giudizio
per la disapplicazione**

del D.M. 50/2021 (e relativo allegato A) e del decreto n. 9256 del 18.03.2021, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, nonché di ogni altra normativa e/o regolamento e, comunque, di ogni altro atto, presupposto, inerente, connesso o consequenziale con conseguente disapplicazione, al contempo, delle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia ATA della Provincia di Frosinone in cui la Signora Elisa Scappaticci è inserita;

e per il conseguente accertamento del diritto

della Signora Elisa Scappaticci al riconoscimento del punteggio corretto pari a punti **5,40** ulteriori rispetto al punteggio così come attribuito alla ricorrente per un totale complessivo di punti **17,20** (11,80 + 5,40) per il profilo di assistente amministrativo AA, punti **17,20** (11,80 + 5,40) per il profilo di assistente tecnico AT e punti **16,90** (11,50 + 5,40) per il profilo di collaboratore scolastico CS, computati sulla base dei titoli e del servizio



civile svolto e conseguente aggiornamento delle graduatorie di Istituto III fascia Personale A.T.A, per il triennio 2021/23, in cui la ricorrente è inserita.

PREMESSO IN FATTO

- 1) La Signora Elisa Scappaticci è personale ATA precario presso il Ministero dell'Istruzione.
- 2) In particolare, la Signora Elisa Scappaticci è collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo inserita nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia ATA della Provincia di Frosinone.
- 3) La ricorrente è in possesso di diploma di scuola superiore (**doc. n. 1**) conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Cesare Baronio" di Sora (FR).
- 4) La ricorrente ha prestato servizio civile di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64, nel periodo che va dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005 (**doc. n. 2**) e, pertanto, successivamente alla data di conseguimento del diploma (5 luglio 2002 **cfr. doc. n. 1 cit.**) che consente l'accesso alle suddette graduatorie quale personale ATA.
- 5) Tale servizio non è stato tuttavia correttamente riconosciuto dal MIUR nelle graduatorie personale ATA pubblicate in data 22 luglio 2021, prot. 11995, essendo stato attribuito alla ricorrente un punteggio di 0,60 invece di 6,00 (6 per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
- 6) Il punteggio attribuito alla ricorrente dal Ministero dell'Istruzione nelle suddette Graduatorie di Istituto III fascia Personale ATA, profilo AA (assistente amministrativo), AT (assistente tecnico), CS (collaboratore scolastico) per il triennio 2021/23, approvate in via definitiva e pubblicate in data 6/9/10 settembre 2021 è, pertanto, il seguente:
 - 11,80 per il profilo di assistente amministrativo AA (**doc. n. 3**);
 - 11,80 per il profilo di assistente tecnico AT (**doc. n. 4**);
 - 11,50 per il profilo di collaboratore scolastico CS (**doc. n. 5**).



7) Punteggio questo come attribuito alla ricorrente che è stato di recente convalidato con decreto protocollo n. 0003804/2022 dell'11 marzo 2022 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 2° di Pontecorvo (**doc. n. 6**).

8) In particolare e, per quel che qui più rileva, con il suddetto decreto di convalida del punteggio graduatoria 3^ Fascia personale ATA – triennio 2021/2023 è stata confermata la valutazione - con attribuzione di 0,60 punti - del servizio civile prestato dalla ricorrente nel periodo che va dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005 (**cfr. doc. n. 2 cit.**).

9) Il Miur non ha, tuttavia, valutato correttamente il servizio civile in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo ad esso assimilato per legge (servizio civile) solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti (6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). Detti decreti ministeriali sono, pertanto, illegittimi e vanno disapplicati in quanto, come si vedrà meglio tra breve, si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e riproduce la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell'art. 485, comma 7, del medesimo decreto di cui trattasi.

10) Ond'è che la ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio civile per le classi di concorso in cui la stessa è inserita ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio civile.

oooOooo

11) In particolare, nella specie, il punteggio attribuito alla ricorrente non tiene conto dell'intero punteggio alla stessa spettante per l'espletamento del



servizio civile - dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA - essendole stato invero attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 di cui si chiede, sin d'ora, la disapplicazione.

12) Ed invero, la ricorrente ha prestato servizio civile nel periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005 (**cfr. doc. n. 2 cit.**).

13) Ciò nonostante, nella specie il punteggio attribuito alla ricorrente dal Ministero resistente nelle G.I. non prevede l'attribuzione di tutti i punti per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi ad esso assimilati per legge (servizio civile) prestati non in costanza di nomina (cfr. graduatorie allegate sub. **doc. n. 7, 8, 9 e 10**) che vanno valutati alla pari del servizio svolto nel profilo di appartenenza (6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

14) Ed infatti, in ragione della corretta valutazione del servizio civile - espletato, lo si ripete, dalla ricorrente successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, sebbene non in costanza di nomina - la Signora Elisa Scappaticci avrebbe avuto diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti.

15) Al contrario, nella specie, alla stregua del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 la Signora Scappaticci ha ottenuto l'attribuzione di 0.60 punti per il servizio civile espletato non in costanza di nomina.

16) Conseguentemente, in accoglimento della presente domanda, al punteggio così come attribuito alla ricorrente va aggiunto l'ulteriore punteggio di 5,40.

17) Di qui, pertanto, il punteggio attribuito alla ricorrente dovrebbe essere così rideterminato:

Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali

- per il profilo di assistente amministrativo AA punti **17,20** (11,80 + 5,40);



- per il profilo di assistente tecnico AT punti **17,20** (11,80 + 5,40);
- per il profilo di collaboratore scolastico CS punti **16,90** (11,50 + 5,40).

18) La ricorrente ha, infatti, diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti **5,40** nelle G.I. della Provincia di Frosinone in tutti i profili per i quali è inserita in graduatoria.

19) Con lettera inviata via pec in data 19 settembre 2022 ai competenti uffici ministeriale, la ricorrente, per il tramite del sottoscritto avvocato, ha rivendicato, in termini di calcolo del punteggio A.T.A., il mancato corretto riconoscimento del servizio civile svolto - non in costanza di nomina - chiedendo, così, che il servizio civile dalla stessa prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento (**docc. nn. 11 e 12**). Richiesta quest'ultima tuttavia, ad oggi, rimasta priva di riscontro alcuno.

20) Di qui, pertanto, l'interesse della Signora Scappaticci ad agire innanzi all'intestato Giudice del Lavoro per la tutela dei propri diritti.

21) La Signora Scappaticci ha, da ultimo, prestato servizio come collaboratore scolastico presso I. C. Ceprano (FRIC83100R), in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 22 marzo 2022 e scadenza il 4 aprile 2022 (**doc. 13**).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I. *Sul diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio civile prestato - non in costanza di nomina - successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie quale personale ATA.*

22) Al fine di porre in luce, in tutta la sua evidenza, la piena sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio civile prestato - non in costanza di nomina - ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia di Frosinone ove la Signora Scappaticci risulta inserita occorre anzitutto premettere quanto segue.

Il D.M. n. 64 del 28 luglio 2004, relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, all'art. 9



(“Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce”), prescrive espressamente che: “1) I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia. 2) Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”.

L'allegato A al suddetto D.M. n. 64/2004 prevede che *“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”.*

A seguito dell'emanazione della Legge n. 266 del 23 agosto 2004, con la quale è stato abolito il servizio di leva obbligatorio, che è divenuto, pertanto, volontario a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministero dell'Istruzione ha modificato il regolamento per l'aggiornamento della G.I..

In particolare e, per quel che qui più rileva, con il D.M. 131/2007 è stato introdotto il criterio della valutazione del servizio militare e del servizio sostitutivo per legge al servizio militare di leva soltanto quando prestato in *“costanza di nomina”* (Cfr. allegato A. punto 10) *“Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina”*).

Orbene, in tale contesto si osservi significativamente come l'allegato A (*“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t. a.”*) del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 - (e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021) -, alla lettera B) (*“TITOLI DI SERVIZIO”*), n. 4,1), stabilisce che il: *“Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:*

a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;



b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali nelle Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

(1) (5) (7),

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50" (doc. n. 14).

Sempre il medesimo allegato A del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 di cui trattasi, alla lettera A. delle "AVVERTENZE", precisa, però, espressamente che: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" (cfr. doc. n. 14 cit.).*

In altri termini, alla stregua di quanto sopra, il servizio di leva militare (e assimilato) prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio, mentre il medesimo servizio (e assimilato) prestato in costanza di nomina vale 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico.

oooOooo

23) Orbene, a fronte di ciò, si osservi significativamente come con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, si dispose, tuttavia, che il servizio di leva, reso a cavallo del 30 gennaio 1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.



Ed ancora, l'art. 62 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980 (*“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”*) rubricato *“VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”*, dispone che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”*.

Ma v'è di più.

Ed infatti, la valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Ed invero, il suddetto art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, prevede espressamente che: ***“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...)”***.

Tale norma ricalca sostanzialmente quanto previsto, per il personale docente, dall'art. 485, comma 7, del medesimo decreto di cui trattasi, che afferma infatti analogamente che: ***“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”***.

Trattasi questa, si badi bene, di norma di legge di rango superiore che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che



consente, pertanto, la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio civile.

Non v'è chi non veda, infatti, come, alla stregua del suddetto art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 - che è identico all'art. 485, comma 7, del medesimo decreto e che, come si vedrà meglio tra breve, proprio come quest'ultima norma, non è connotato da delimitazioni di sorta circa la valutabilità del servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge - il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare (o assimilati) debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Ond'è che, attesa la palese contrarietà alla norma primaria, detta clausola del decreto ministeriale di cui trattasi va disapplicata.

oooOooo

24) Di qui, pertanto, il suddetto D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ed il decreto n. 9256 del 18 marzo 2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno, all'evidenza, disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 laddove, lo si ripete, con riferimento al personale non docente, prevede che ai fini della carriera *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno.

Norma di legge questa che, a ben vedere, non fa altro che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi del sopra citato art. 485, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 297/1994.

Di qui, conseguentemente, già per ciò solo, la palese sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio civile prestato - non in costanza di nomina - ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di



terza fascia della Provincia di Frosinone ove la Signora Scappaticci risulta inserita.

oooOooo

25) E ciò, peraltro e a maggior ragione, sotto un altro e parimenti rilevante profilo.

Ed invero, presupposto applicativo dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 sopra riportato, è lo svolgimento del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio civile sostitutivo di quello di leva dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento (*rectius*: alle graduatorie del personale ATA).

La valutabilità del servizio militare (o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva), sancita dall'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 - analogamente all'art. 485, comma 7, del medesimo decreto -, è, pertanto, subordinata al previo conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso al servizio scolastico (ovvero all'insegnamento).

Orbene, nel caso di specie sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda della ricorrente non potrà che essere accolta.

Ed infatti, come sopra già visto, nella specie la ricorrente ha prestato il servizio civile dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.

In particolare, sotto questo profilo, si ribadisce come nella specie il titolo di studio è stato conseguito dalla ricorrente nell'a.s. 2001/2002 (**cfr. doc. n. 1 cit.**).

Il servizio civile è stato, invece, prestato dalla ricorrente nel periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005 (**cfr. doc. n. 2 cit.**).

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere circa l'applicabilità della norma di cui trattasi, anche alla ricorrente avendo questa pacificamente svolto il servizio civile successivamente al conseguimento del titolo di studio.

oooOooo



26) D'altro canto, come sopra già accennato, nell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 sopra riportato non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare (o assimilato).

A ben vedere, infatti, l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 (al pari di quanto già previsto nel precedente art. 485, comma 7, del medesimo D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297), non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio.

La *ratio* di tale norma - proprio come l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, che, per quanto sopra evidenziato, è perfettamente sovrapponibile con l'art. 569, comma 3, del medesimo decreto di cui trattasi -, risiede, pertanto, con ogni evidenza, nella volontà del legislatore di garantire la medesima valutabilità a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali di elevato valore morale e sociale.

E con ciò di evitare, conseguentemente, che il servizio militare obbligatorio (quale era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

Il che, lo si ripete, senza alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.

Opinare diversamente, nel senso di interpretare come diversamente valutabile il servizio di leva obbligatorio (o assimilato), significherebbe, da una parte incorrere in violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione e, con ciò e, dall'altra parte, andare in senso contrario a quella che è evidentemente la *ratio legis* ispiratrice della norma di legge in esame.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui “[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo*



adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]".

Ed infatti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cass. Civ., Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed invero, a tal proposito è sufficiente evidenziare come, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, sopra citata, ha stabilito che *"(...) ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica (...)"*.

Pertanto, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"(...) il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico (...)"*.

Il che, evidentemente, significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Ed invero, in tal senso, si è espresso di recente il Tribunale di Messina con la sentenza n. 3902 del 5 luglio 2018 secondo cui: *"Come più volte indicato dalla giurisprudenza amministrativa anche del Consiglio di Stato (v. per tutte Consiglio di Stato n. 2650 del 2003), detta disposizione ministeriale si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 485 comma 7 legge n. 297 del 1994 che, nello stabilire "la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile" anche se non prestato in costanza di*



nomina, ha inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino "da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo (Cass. civ. sez. lav. 1 settembre 1997 n. 8279). La normativa richiamata non prevede, infatti, alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e comunque si inserisce in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (qual'era quello antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004) potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva e ciò almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento").

Ed ancora, il Tribunale di Bologna secondo cui: *"il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita".* Inoltre, tale sentenza evidenzia che la ratio della normativa primaria *"è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all'incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo"* e ribadisce l'importanza di tale disposizione che risulta *"attuativa del precetto Costituzionale di cui all'art 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare '...non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici"*. E siccome l'aspirante docente *"era tenuto allo svolgimento del servizio militare (o di altro servizio equipollente)"*, la mancata considerazione del punteggio avrebbe *"ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto*



dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi".

Nello stesso senso: *"la portata generale del comma 7 dell'art. 485, D.lgs. n. 297/1994 – che non è connotata da delimitazioni di sorta – comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive"* (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 2 luglio 2010, n. 16560; cfr. anche TAR Lazio, 8 luglio 2008, n. 6421/2008),

Ed ancora: *"il servizio militare deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento"* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Pertanto, il servizio militare (o assimilato) deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell'art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di *istruzione* e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 8 luglio 2008, n. 6421).

oooOooo

27) Ed ancora e, per quel che qui più rileva, sempre nello stesso senso, si è espresso anche di recente il Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Casari, con la sentenza n. 6165/2022 del 28 giugno 2022, laddove - in accoglimento del ricorso proposto da svariati operatori ATA, per il riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare di leva o servizio sostitutivo ad esso assimilato per legge (servizio civile) svolto successivamente al



conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie del personale ATA, ma in un momento antecedente alla nomina - ha affermato che: *“Appare evidente che la norma di cui all’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94, come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. N. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020)”* (doc. n. 15).

oooOooo



28) Ne deriva come, nessun dubbio può sussistere sul fatto che la norma di cui all'art. 569, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994 sopra riportato debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.

E ciò anche alla stregua di una corretta interpretazione dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo espressamente, al primo comma, che: *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, al secondo comma, che: *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Ed invero, emerge con palamare evidenza come, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali e, nel caso, di specie, ai fini della formazione della graduatoria.

Tale lettura coordinata, del resto, è perfettamente in linea e coerente con quanto disposto dall'art. 52, secondo comma, Cost., sopra riportato.

È, pertanto, lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit. (e, per quanto sopra esposto e qui più rileva, anche con l'art. 569, comma 3, del medesimo decreto), che il sistema generale va riconnesso al sistema



scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili (secondo quanto disposto dall'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/94), ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010), in ogni settore sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010).

oooOooo

29) Di qui, pertanto, è sin troppo evidente come, alla luce dei sopra descritti principi evincibili dall'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 (identico all'art. 485, comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994, per il personale docente), dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021, vanno disapplicate, perché illegittime, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare (o assimilato) reso in costanza di rapporto di lavoro.

oooOooo

30) Di qui, peraltro, è sin troppo evidente come la disposizione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (peraltro, già annullato dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 08234/2019) contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 vada disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di servizio militare sia riconoscibile e quale no.

Emerge, infatti, *ictu oculi* l'illegittimità delle suddette disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore (segnatamente l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 -Testo



Unico della scuola, nonché dell'art. 569, comma 3, del medesimo decreto di cui trattasi) – subordinano la valutabilità del servizio militare (o assimilato) ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabilisce la valutabilità “a tutti gli effetti”.

Di qui, conseguentemente, la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio civile prestato - non in costanza di nomina - ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia di Frosinone ove la Signora Scappaticci risulta inserita.

oooOooo

31) Ed invero, in tal senso, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 ha stabilito che: “... *Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010....*” (Cass. n. 5679/2020).

Con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha posto fine all'annosa questione inerente **il diritto al riconoscimento del servizio militare, disapplicando** - in quanto illegittime perché in contrasto con norma di legge (segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 - Testo Unico della scuola - secondo cui “*il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti*”) - **le disposizioni ministeriali succedutesi in questi anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie che avevano limitato tale riconoscimento alla sola ipotesi che tale servizio fosse stato reso “in costanza di nomina”**.

Ed ancora, con la suddetta ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che **il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, vale**



come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con detta ordinanza ha affermato che: *“l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”* (Cass., 2 marzo 2020, n. 5679).

Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 31 maggio 2021, n. 15127; Cass. 3 giugno 2021 n. 15467; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894). Le pronunce della Suprema Corte di Cassazione riguardano espressamente il personale docente e l’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, ma i medesimi principi vanno, all’evidenza, estesi al personale ATA in forza dell’art. 569 comma 3, cit. di identico contenuto (cfr. sentenza n. 6165/2022 del 28 giugno 2022, Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Casari, sentenza n. 638/2022 del 29 giugno 2022, Tribunale del Lavoro di Frosinone, dott.ssa Laureti, **cfr. doc. n. 15 cit.**).

A riguardo, degna di nota è, altresì, l’ordinanza n. 05408/2021 pubblicata in data 1° ottobre 2021, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione VI, presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino), ha accolto la domanda giudiziaria cautelare - proposta da venti aspiranti all’inserimento o alla conferma nelle rinnovate graduatorie di III fascia A.T.A. (vigenti nel triennio scolastico



2021/23) – in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso ai profili professionali interessati –, al fine di accertare il diritto al pieno riconoscimento – in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie – del periodo di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) “non svolto in costanza di nomina”, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) - affermando che: “...una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485, comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Nonché e a maggior ragione, la recente sentenza n. 1720/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio di Stato, (Sezione Settima), presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratomico), definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda giudiziaria presentata dai suddetti venti amministrativi, stabilendo che: “il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”. In particolare, con detta sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o



selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”.

Ed ancor prima, la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 2 dicembre 2019, n. 08234/2019REG.PROV.COLL., n. 04129/2018 REG.RIC., secondo cui: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”.* Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: *“sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il*

22



predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie” (Consiglio di Stato, 2 dicembre 12/2019, n. 08234/2019REG.PROV.COLL., n. 04129/2018 REG.RIC.).

Peraltro, sempre sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19 febbraio 2010, n. 2515, secondo cui: *“Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19 febbraio 2010, n. 2515).*

oooOooo

32) Senonché, già sulla scorta di quello che è il quadro normativo in vigore, nonché dell'orientamento giurisprudenziale sia amministrativo sia di merito che di legittimità sopra richiamato, è sin troppo evidente che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare (o assimilato) debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

oooOooo

33) Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sul fatto che nel caso di specie la corretta applicazione della normativa di cui trattasi sia quella indicata dalla ricorrente con conseguente disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 nella parte in cui limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina.

E ciò, peraltro, e a maggior ragione tenuto conto della palese disparità di trattamento che detta norma genera in violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove riconosce il punteggio relativo al servizio militare



anche conseguito non in costanza di nomina a coloro che sono inseriti in graduatoria prima del 2007. Diversamente da costoro, infatti, i docenti inseriti in graduatoria dopo il 2007 non beneficiano di eguale riconoscimento.

Ne deriva, pertanto, la palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale di cui trattasi, non solo perché in contrasto con la normativa primaria (art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994 che, lo si ripete, si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 Costituzione), ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata e, cioè, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

oooOooo

34) Senonché alla luce di quanto sopra esposto il Decreto Ministeriale n. 374/2017 (punto 6 della sezione "Titoli di servizio" di cui all'articolo 4 bis) e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

A tal proposito, lo si ripete, costante è l'orientamento giurisprudenziale sia amministrativo che di merito secondo cui il servizio militare obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato valgono 6 punti nelle graduatorie ATA e 12 punti nella graduatoria docenti.

Ed infatti, per il servizio di leva (e civile assimilato), pur se svolto non in pendenza di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina, sia per il Personale Docente, che per il Personale ATA.

Orientamento giurisprudenziale questo, peraltro, lo si ripete, confermato pure di recente dalla Suprema Corte di Cassazione – Sez. Lavoro,



che ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce e, in particolare, con l'ordinanza n. 35380 del 18 novembre 2021, con l'ordinanza n. 34686 del 16 novembre 2021, con l'ordinanza n. 34687 del 16 novembre 2021 e con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020.

Appare, pertanto, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.

Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il Consiglio di Stato, con l'ordinanza del 1° ottobre 2021, sopra citata, secondo cui: ***“... debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) ... anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica ...”***.

Ed ancora, con l'ordinanza n. 6581 del 10 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina.

Nonché, da ultimo con la sentenza n. 1720/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022, con la quale, come sopra già visto, il Consiglio di Stato, (Sezione Settima), ha stabilito che: ***“il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”***.

Si vedano sempre in tal senso, inoltre, da ultimo anche la sentenza n. 37 del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Cassino, la sentenza n. 39 del 28 gennaio 2021 del Tribunale di La Spezia e la sentenza n. 66 del 4 luglio 2019 del Tribunale di Roma. Ed ancora, sempre con specifico riferimento alle



graduatorie ATA, si segnala la sentenza n. 10026, del 30 novembre 2021, del Tribunale del Lavoro Roma, la sentenza n. 588/2022 del 15 giugno 2022, del Tribunale del Lavoro di Frosinone, dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nonché, da ultimo, la sentenza n. 638/2022 del 29 giugno 2022, del Tribunale del Lavoro di Frosinone, dott.ssa Laureti.

oooOooo

35) Di qui, pertanto, è sin troppo evidente il diritto della ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla corrispondente classe di concorso in epoca precedente alla prestazione del servizio civile, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero - nella graduatoria ove la stessa è inserita - del servizio civile non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento.

Ne deriva, conseguentemente, la disapplicazione del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (e relativo allegato A) e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021, nonché di ogni altra normativa e/o regolamento e comunque di ogni atto e/o provvedimento ostativo, presupposto, inerente, connesso o consequenziale - perché in aperta violazione delle norme di rango costituzionale e della normativa primaria vigente in materia - con conseguente disapplicazione, al contempo, delle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia ATA della Provincia di Frosinone in cui la Signora Elisa Scappaticci è inserita correggendo, di conseguenza, il punteggio alla stessa spettante.

Ci si riserva, altresì, sin d'ora, espressamente di agire, in separata sede, per il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente.

PER GLI ESPOSTI MOTIVI

si chiede che codesto Tribunale del lavoro di Frosinone, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente giudizio, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed azione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- **accertare e dichiarare**, per tutti i motivi dedotti in narrativa - anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (e relativo allegato



A) e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021, nonché di ogni altra normativa e/o regolamento e, comunque, di ogni atto e/o provvedimento ostativo, presupposto, inerente, connesso o consequenziale, perché in aperta violazione delle norme di rango costituzionale e della normativa primaria vigente in materia -, il diritto della Signora Elisa Scappaticci all'attribuzione del punteggio alla stessa spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove la ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di Istituto di terza fascia ATA della Provincia di Frosinone nei profili di appartenenza.

- **per l'effetto** - anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia ATA della Provincia di Frosinone e delle graduatorie ad esaurimento in cui la Signora Scappaticci Elisa è inserita, nonché di ogni atto e/o provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio civile prestato, presupposto, inerente, connesso o consequenziale -, **condannare** l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio in favore della ricorrente come sopra individuata, correggendo, di conseguenza, il punteggio alla stessa spettante nella graduatoria 2021/2023 e attribuendo, pertanto, alla ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio civile svolto, ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia, pari all'attribuzione di un punteggio totale complessivo di punti **17,20** (11,80 + 5,40) per il profilo di assistente amministrativo AA, di punti **17,20** (11,80 + 5,40) per il profilo di assistente tecnico AT e di punti **16,90** (11,50 + 5,40) per il profilo di collaboratore scolastico CS, o di quel diverso maggiore o minore punteggio ritenuto di giustizia che verrà accertato in corso di causa, con conseguente aggiornamento delle graduatorie di Istituto III fascia Personale A.T.A, per il triennio 2021/23, in cui la ricorrente è inserita.



Con vittoria di spese, comprese quelle varie e generali nella misura del 15% previste dalla legge, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto indicate ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 12 e 21 del presente ricorso, depurate di eventuali giudizi e/o valutazioni nonché precedute dalla locuzione “vero è che”.

Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi alla prova diretta e contraria sui capitoli che saranno eventualmente articolati ed ammessi a controparte con i medesimi testi sotto indicati nonché con quelli eventuali ulteriori che ci si riserva d'indicare nei termini assegnati dal Giudice.

Si indicano a testi i Signori:

- 1) Valentina Scappaticci, Via Crocifisso n. 27, Arpino (FR);
- 2) Celestino Scappaticci, Via Vallefalca n. 1/C, Santopadre (FR).

Con espressa riserva di altro dedurre, produrre e di articolazione mezzi istruttori in funzione anche di quelle che saranno le avverse deduzioni.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) diploma di scuola superiore Signora Elisa Scappaticci;
- 2) attestato espletamento servizio civile volontario Signora Elisa Scappaticci;
- 3) punteggio profilo di assistente amministrativo AA;
- 4) punteggio profilo di assistente tecnico AT;
- 5) punteggio profilo di collaboratore scolastico CS;
- 6) Decreto protocollo n. 0003804/2022 dell'11 marzo 2022;
- 7) domanda ATA Signora Elisa Scappaticci;
- 8) graduatorie personale ATA (AA)
- 9) graduatorie personale ATA (AT);
- 10) graduatorie personale ATA (CS);
- 11) lettera inviata via pec in data 19 settembre 2022;
- 12) ricevuta prot. n. 14988, Registro Ufficiale AOO AOOUSPFR;



- 13) contratto a tempo determinato I. C. Ceprano (FRIC83100R);
- 14) D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e decreto n. 9256 del 18 marzo 2021;
- 15) sentenza n. 6165/2022 del 28 giugno 2022, Tribunale Lavoro Roma.

Si dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato che il valore della controversia è indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 35.240,04.

Salvis juribus.

Santopadre, 24 novembre 2022

Avv. Luana Grimaldi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART.151 COD.PROC.CIV.

Il presente ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a 5,40 punti, oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie ATA della Provincia di Frosinone alla stregua della valutazione del servizio civile dalla stessa prestato non in costanza di nomina.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti gli aspiranti alla graduatoria di cui trattasi, che potrebbero, all'evidenza, ritenersi controinteressati.

Stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, sussistono, tuttavia, nella specie oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, ivi espressamente compresi anche tutti gli altri eventuali aspiranti/candidati diversi da quelli indicati nel ricorso ad oggi non noti a parte ricorrente.

Orbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 Cod. Proc. Civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.



Di qui, pertanto, atteso che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe anche, all'evidenza, dilatare eccessivamente i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto.

Il tutto tenuto conto della oggettiva impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede all'ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 Cod. Proc. Civ., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza e, specificamente:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, Cod. Fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio XI Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Frosinone (FR), Viale Olimpia nn. 14/16, Cod. Fisc. 80009750607, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

A riguardo tenuto, in ogni caso, conto della elevata onerosità della tradizionale notifica per pubblici proclami per la parte ricorrente, notifica che comunque, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (n 106 del 19 febbraio 1990) non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

E che, invece, al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto



oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Non v'è dubbio, pertanto, che detto mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Di qui, conseguentemente, la presente difesa formula formale

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 Cod. Proc. Civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) al M.I. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato di competenza;

b) ai controinteressati: mediante pubblicazione del presente atto e del relativo decreto di fissazione di udienza sul sito dell'amministrazione resistente.

Pertanto, stante la oggettiva impossibilità di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, considerato, altresì, che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, **chiede** con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 Cod. Proc. Civ., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, attesa la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Salvis Juribus

Santopadre, 24 novembre 2022

Avv. Luana Grimaldi

